

Comune di Flaibano

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

(D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150)

allegato al piano delle prestazioni 2012-2014
approvato con deliberazione della giunta comunale n. 115 del 22.10.2012

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

(D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150)

1. PIANO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

1.1 Inquadramento legislativo

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è una delle emanazioni derivanti dal Decreto Legislativo 150/2009 in cui il legislatore si è posto l'obiettivo di tradurre in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti nella legge delega 4 marzo 2009 n. 15, che ha impostato una profonda revisione di tutti gli aspetti della disciplina del lavoro presso la pubblica amministrazione.

L'asse della riforma è la forte accentuazione della selettività nell'attribuzione degli incentivi economici e di carriera, con l'obiettivo di premiare i capaci e i meritevoli, incoraggiare l'impegno sul lavoro e scoraggiare comportamenti di segno opposto. Il tutto in un contesto di piena affermazione della cultura della valutazione.

Il decreto prevede l'attivazione di un ciclo generale di gestione della performance, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in una ottica di miglioramento della prestazione e dei servizi resi.

In questo contesto, il principio di trasparenza si pone in ausilio agli scopi citati, attraverso un sistema di rendicontazione immediato e dinamico a favore dei cittadini, con l'obiettivo di far emergere criticità e "buone pratiche" delle Pubbliche Amministrazioni.

1.2 Cosa si intende per trasparenza

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 150/2009 la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Corollario di tale impostazione legislativa è la pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni, soprattutto attraverso i siti web istituzionali, finalizzati a migliorare il rapporto tra cittadino e istituzioni.

La trasparenza, in particolare, presenta un duplice profilo: un profilo statico, consistente nella pubblicazione di dati attinenti le pubbliche amministrazioni, per un controllo di tipo sociale; un profilo dinamico, strettamente correlato alla performance. Con questa seconda accezione, appare evidente come la trasparenza non sia di per sé solo una qualità istantanea delle pubbliche amministrazioni, ma anche un continuo processo di miglioramento e affinamento.

1.3 Descrizione del Programma

La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs 150/2009, ha deliberato specifiche linee guida per una corretta interpretazione e stesura del Programma triennale per la trasparenza, nonché per esplicitarne obiettivi e modalità di aggiornamento.

In tali linee guida si fa riferimento alla legalità e alla cultura dell'integrità come elementi ispiratori della pubblicazione di dati inerenti il personale della pubblica amministrazione e i soggetti che a vario titolo

lavorano nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le sovvenzioni e i benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché gli acquisti di beni e servizi.

Poiché la trasparenza ha una veste dinamica, il Programma triennale per la trasparenza deve porsi in relazione al ciclo di gestione della performance e quindi consentire la piena conoscibilità di ogni componente del Piano e del relativo stato di attuazione.

Unico limite oggettivo all'esposizione dei dati attiene a quanto previsto dalla legge in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutta la documentazione soggetta al segreto di stato o al divieto di divulgazione.

Il Programma triennale per la trasparenza e integrità deve far riferimento minimo alle seguenti dimensioni della trasparenza:

- a. oggetto;
- b. strumenti;
- c. processo (comprensivo di eventuale coinvolgimento degli *stakeholder*).

Come indicato nel nome stesso, il Programma prevede obiettivi di trasparenza a breve termine (un anno) e di lungo periodo (tre anni). Si tratta infatti di un Programma triennale a scorrimento.

Il Programma dovrà essere strutturato nelle seguenti parti:

1. Selezione dei dati da pubblicare;
2. Modalità di pubblicazione *on line*;
3. Descrizione di iniziative sulla trasparenza;
4. Sezione programmatica per l'attuazione del programma (tempi, modalità e risorse);
5. Collegamenti con il Piano della *performance*;
6. Descrizione del processo di coinvolgimento degli *stakeholder*;
7. PEC: funzionamento e azioni di adeguamento normative;
8. Giornate della trasparenza.

Il Programma dovrà essere pubblicato, secondo la normativa vigente in materia di accessibilità ed usabilità dei sistemi informatici, nella sezione del sito istituzionale denominata "Trasparenza, Valutazione e Merito".

Dovrà altresì essere pubblicato, con cadenza semestrale, lo stato di attuazione del programma e un prospetto riepilogativo che riporti in modo intuitivo le informazioni relative alle azioni del Programma.

2. CONTENUTI DEL PIANO

L'art. 21 della L. n. 69/2009 prevede che: "*Ciascuna delle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica ed i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei Segretari Comunali e Provinciali nonché di render pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale divisi per uffici di livello dirigenziale*".

Il Comune di Flaibano si sta adeguando alla norma di cui sopra.

L'art. 32 della citata L. 69/2009 prescrive che:

"1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza... omissis...

5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio”.

Il Comune di Flaibano si è adeguato alla norma di cui sopra e con effetto dal 1° gennaio 2011 ha dato piena attuazione al citato disposto normativo.

L'art. 53, commi 12, 13, 14, 15 e 16, del D.Lgs. n. 165/2001 (Come modificato dall'art. 61, comma 4 del D.L. n. 112/2008, a sua volta convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 133/2008) così recita:

“12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissis di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi”.

Il Comune di Flaibano ha dato attuazione al provvedimento normativo succitato sin dalla sua emanazione e si è adeguato anche alle modifiche normative ivi citate (modifica al Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi effettuato con delibere giuntali n. 38, 71 e 111 del 2008).

L'art. 52 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) come modificato dall'art. 36, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, così recita:

“1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica”.

Il Comune di Flaibano con delibera consiliare n. 56 del 17.12.1997 e modificato con delibera consiliare n. 5 del 23.02.1998 ha approvato il Regolamento per il diritto all'informazione ed all'accesso agli atti sulla base della normativa all'epoca in vigore. Resta ora da adeguare il Regolamento alla normativa intervenuta in seguito con particolare riferimento alla L. n. 241/90 ed al nuovo Codice dell'amministrazione digitale.

L'art. 54 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dispone che

“1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l'elenco di tutti i bandi di gara;

g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;

g-bis) i bandi di concorso.

...omissis...

2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.

2-quater. Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano.

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento”.

Si rinvia a quanto già indicato per l'art. 52.

L'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 così dispone:

“1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni”.

Il Comune di Flaibano con decorrenza dal 1° gennaio 2011, pubblica le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale all'Albo Pretorio *on line* del Comune.

3. TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO

Sul sito istituzionale è stata creata una sezione denominata “*Art. 21 L. 69/2009 - Trasparenza, valutazione e merito*”, con cui è stata data attuazione al presente piano; detta sezione replica quanto disciplinato dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009 che, a sua volta, costituisce la riunificazione, in un unico atto normativo, di quanto disciplinato dai provvedimenti citati al punto precedente.

La sezione nel corso dell'anno verrà modificata in attuazione della deliberazione n. 105/2010 della Commissione per la valutazione, trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni.

Sezione “Trasparenza, valutazione e merito”

- **Dati assenze del personale:** contiene dei dati statistici, aggregati per area organizzativa, dei tassi di presenza e assenza del personale di ruolo su base mensile [aggiornamento mensile];
Attuato alla data odierna.
- **Dati relativi ai titolari di posizioni organizzativa:** contiene i curriculum vitae dei titolari di posizioni organizzative [aggiornamento annuale];
Verrà attuato entro il 30 novembre 2012.
- **Dati retribuzioni:** contiene i dati relativi alle retribuzioni delle cariche politico-amministrative e del Segretario Comunale [aggiornamento annuale];
Verrà attuato entro il 30 novembre 2012.
- **Dati relativi a incarichi e consulenze:** Contiene i dati relativi agli incarichi e alle consulenze esterne, specificandone importo, durata e atto di affidamento contenente i riferimenti per l'identificazione univoca del soggetto affidatario (nome, cognome e codice fiscale).
[aggiornamento all'occorrenza];
Attuato alla data odierna.
- **Piano di gestione delle performance:**
 - **Piano della Performance:** Documento programmatico triennale che individua indirizzi, obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori [triennale – aggiornamento annuale];
 - **Relazione sulla performance:** Evidenzia, a consuntivo dell'anno, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato [aggiornamento annuale];
Verrà attuato nell'anno 2013 con riferimento al piano della performance 2012.
- **Altri Documenti:**
 - **Codice di comportamento:** pubblicazione del codice di comportamento del personale dipendente degli enti locali;
Attuato alla data odierna.
 - **Codice disciplinare:** pubblicazione del codice disciplinare del personale dipendente degli enti locali;
Attuato alla data odierna.

offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione; b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro; b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma"; tutti gli atti relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture verranno pubblicati sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Bandi e concorsi" ed ai diretti interessati verrà data comunicazione del fatto che i dati sopra menzionati sono ivi pubblicati.

Infine, saranno pubblicate tutte le indicazioni relative a "Sovvenzioni" che il Comune eroga con riferimento ai servizi di *welfare*.

Flaibano, 22 ottobre 2012

Il Sindaco
f.to Stefano Fabbro

Il segretario comunale
f.to Carlo Fiorenza